

**Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10 maggio 2018, n. 3036 – Pres. Severini – Rel. Perotti – Annulla TAR Lazio, Sez. I ter, n. 10070/2017**

**Giustizia Sportiva – Riparto Giurisdizione tra giudice sportivo e giudice statale. Svolgimento degli incontri in un campo sportivo ubicato in un Comune diverso da quello ove ha sede la Società sportiva**

*La giustizia sportiva è strumento di tutela allorché si discute della applicazione delle regole sportive, mentre la Giustizia dello Stato risolve le controversie di rilevanza per l'ordinamento generale, a salvaguardia di diritti soggettivi o interessi legittimi.*

*La decisione sul se è consentito l'utilizzo di un campo sportivo ubicato in un Comune diverso da quello nel quale la Società richiedente ha la propria sede legale non ha di suo un'obiettivo rilevanza per l'ordinamento statale: di qui il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo su una controversia che ha ad oggetto la correttezza di un provvedimento che abbia autorizzato lo svolgersi degli incontri in un campo diverso da quello ubicato nel Comune nel quale la Società richiedente ha la sede legale.*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)  
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7828 del 2017, proposto da:

Lega Nazionale Dilettanti – LND, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M. G. L. M. e S. L. P., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Po, 9;

contro

A.C. Trento SCSD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F. F. e G. C., con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via del Mascherino, 72;

nei confronti

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, A.C. M., FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8432 del 2017, proposto da:

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A. C. e M. M., con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;

contro

A.C. Trento SCSD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F. F. G. C., con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via del Mascherino, 72;

Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Lega Nazionale Dilettanti, A.C. Mezzocorona S.r.l., Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7828 del 2017:

della sentenza del Tar Lazio – Roma, Sezione I Ter n. 10070/2017, resa tra le parti, concernente esclusione dal Campionato di eccellenza.

quanto al ricorso n. 8432 del 2017:

della sentenza del Tar Lazio – Roma, Sezione I Ter n. 10070/2017, resa tra le parti, concernente esclusione dal Campionato di eccellenza.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.C. Trento SCSD;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati L. M., C di C. (in dichiarata delega dell'avvocato F. F.), A. C. e M. M.). Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società A.S. Trento s.c.s.d. impugnava la decisione n. 66, emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI il 3 settembre 2015, con la quale era stato respinto il ricorso presentato contro la delibera del Comitato Provinciale Autonomo di Trento che aveva autorizzato il club Mezzocorona “in via eccezionale e per fondati motivi”, ai sensi dell'art. 19, comma 4, N.O.I.F., a disputare le gare del Campionato nell'impianto sportivo del Comune di Avio, anziché a Mezzocorona, impendendo così il subentro dell'A.C. Trento nel Campionato di Eccellenza.

La ricorrente aveva partecipato, nella stagione sportiva 2014/2015, al Campionato di promozione della Provincia autonoma di Trento, classificandosi 2<sup>§</sup>; in virtù di tale posizione in classifica, la società aveva vinto lo spareggio-promozione con la seconda classificata (Calcio Maia Alta A.S.D.) del Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, maturando il titolo valido per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza – girone unico – organizzato, ad anni alterni, dal Comitato FIGC Provinciale Autonomo di Trento o dal Comitato FIGC Provinciale Autonomo di Bolzano per l'intera Regione Trentino-Alto Adige.

Tuttavia tale diritto, in forza di quanto disposto dalla Federazione con C.U. n. 3 del 2 luglio 2015, era condizionato alla contemporanea retrocessione dal Campionato di Serie D Interregionale di tre società sportive con sede nella Regione Trentino-Alto Adige, venendo così promosse nel

Campionato di Eccellenza solo le prime classificate (due squadre, anziché tre) nei rispettivi Campionati di promozione di Trento e di Bolzano.

Di conseguenza, alla società A.C. Trento veniva inizialmente precluso l'accesso al Campionato di Eccellenza per essersi verificata una delle “ipotesi diverse” – così come definite dal suindicato C.U. n. 3 del 2 luglio 2015 – tanto che la stessa aveva presentato domanda di ripescaggio, venendo inserita al secondo posto della graduatoria, alle spalle dell'Associazione Calcio Chiese.

La società A.C. Mezzocorona s.r.l., invece, retrocessa al termine della stagione sportiva 2014/2015 dal Campionato di Serie D Interregionale (Girone C) al Campionato di Eccellenza, non aveva ottenuto dal Comune di Mezzocorona la concessione di utilizzo dell'impianto sportivo, necessaria per l'iscrizione al campionato, ma, in data 20 luglio 2015 era stata autorizzata dal Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento “a disputare sul campo di calcio di Avio (TN) le gare interne del Campionato di eccellenza e di Coppa Italia per la stagione sportiva 2015/2016”, ex art. 19, comma 4, delle N.O.I.F., con conseguente ratifica dell'iscrizione al Campionato.

Il 7 agosto 2015 la FIGC aveva adottato il C.U. n. 89/A, che disponeva “la sostituzione ai sensi dell’art. 49 N.O.I.F. lett. C Lega Nazionale Dilettanti, della F.C. Castiglione s. r.l. rinunciataria al Campionato di Lega Pro Divisione Unica”, il che si ripercuoteva sulle categorie inferiori, per cui il primo posto disponibile a subentrare nell’organico del Campionato di Eccellenza veniva attribuito, di diritto, alla società Calcio Chiese; successivamente, con il C.U. n. 92 del 1° settembre 2015 della Lega Nazionale Dilettanti, la società U.S. Dro era ammessa al Campionato Serie D Interregionale 2015/2016, con conseguente vacatio di un posto nel Campionato di Eccellenza della Regione Trentino-Alto Adige.

Il provvedimento federale di cui al C.U. 89/A aveva comportato, in un successivo momento, l’automatico inserimento della società Calcio Chiese nell’organico dell’Eccellenza trentina, tanto che la società A.C. Trento era divenuta la prima esclusa in graduatoria dal massimo Campionato regionale Trentino e, conseguentemente, aveva maturato l’interesse a far valere l’illegittima iscrizione della società A.C. Mezzocorona in quanto prima ipotetica beneficiaria dell’eventuale esclusione di quest’ultima dal campionato.

L’A.C. Trento aveva quindi adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso l’ammissione del Mezzocorona al Campionato di Eccellenza, ma il ricorso era stato respinto con la decisione del 3 settembre 2015, oggetto di impugnazione al primo giudice.

Avanti al giudice amministrativo, la ricorrente deduceva i seguenti profili di illegittimità del provvedimento impugnato:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Statuto CONI, dell’art. 19 NOIF e dell’art. 28 Regolamento LND – Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti: la delibera del Comitato Provinciale Autonomo di Trento in favore del club Mezzocorona non aveva tenuto conto del fatto che, secondo l’art. 19 N.O.I.F., solo a fronte di eccezionali e fondati motivi poteva essere autorizzato l’utilizzo di un impianto sportivo diverso da quello del Comune sede della società sportiva, mentre nel caso di specie, avendo il Comune di Mezzocorona revocato la concessione d’uso dello stadio a causa del venir meno del rapporto fiduciario con la società calcistica (per l’esposizione debitoria di quest’ultima), tali presupposti non erano ravvisabili.

2. Violazione e falsa applicazione delle norme sportive – Travisamento dei fatti: ancora, la ragione dello spostamento del campo di gioco dal comune di Mezzocorona a quello di Avio risiedeva nella risoluzione della convenzione comunale determinata tra l’altro dalla morosità del club e, pertanto, non poteva ritenersi circostanza eccezionale ma ampiamente prevedibile;

3. Invalidità della delibera del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione: dal provvedimento del C.P.A. non era possibile comprendere se fossero stati rispettati i parametri richiesti dalla normativa federale, anche considerato che il campo da gioco che il Mezzocorona avrebbe dovuto utilizzare non era prossimo alla sede della squadra, ma distava da essa circa 65 km.

Costituitisi in giudizio, sia il CONI che la Lega Nazionale Dilettanti eccepivano l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.

Con motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2016 la ricorrente, a seguito della pubblicazione dei motivi della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport impugnata nel solo dispositivo, proponeva ulteriori censure di violazione e falsa applicazione delle norme federali, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Con la pronuncia n. 66 del 2015 il Collegio di Garanzia dello Sport aveva esplicitato le motivazioni per cui era stato respinto il ricorso promosso dalla AC Trento, precisando che l’autorizzazione concessa era esente da vizi, essendo state esattamente indicate le ragioni che giustificavano l’accolgimento dell’istanza e chiarendo che il Collegio non avrebbe potuto sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un’autorizzazione, in assenza di precisi vizi logico-giuridici di legittimità relativi alla motivazione.

Ad avviso della ricorrente A.C. Trento, invece, il provvedimento del Comitato Provinciale non aveva indicato con precisione le ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'istanza, limitandosi a richiamare i pareri espressi dal consulente giuridico legale e dal segretario della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dal presidente della FIGC, che di per sé nulla esplicavano sui presupposti di eccezionalità richiesti per la concessione della deroga all'utilizzo di altro impianto sportivo.

La motivazione della decisione del Collegio di Garanzia sarebbe stata pure contraddittoria, da un lato affermando che l'iter logico seguito dal Comitato Provinciale era esente da vizi, giacché l'organo federale avrebbe indicato le ragioni della scelta di deroga, ma poi concludendo di non poter comunque sindacare le ragioni addotte dall'organo federale.

Con sentenza 5 ottobre 2017, n. 10070, il Tribunale amministrativo del Lazio accoglieva il ricorso, sul presupposto che dal provvedimento impugnato non si evincessero in alcun modo le ragioni che, secondo il Comitato, avrebbero integrato gli eccezionali e fondati motivi per concedere alla squadra la deroga richiesta.

Avverso tale decisione interponevano autonomamente appello sia la Lega Nazionale Dilettanti che il CONI, rispettivamente iscritti ai nn. 7828/17 e 8432/17 di registro generale, entrambi preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché il difetto di interesse e di legittimazione al ricorso dell'A.C. Trento. Il CONI ribadiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, entrambe le appellanti deducevano variamente il difetto dei presupposti per l'esercizio della tutela caducatoria, nonché l'assenza dei vizi di legittimità riscontrati dal primo giudice.

La società A.C. Trento si costituiva in entrambi i giudizi d'appello, eccependo l'infondatezza delle censure formulate dalle appellanti e chiedendone pertanto la reiezione.

Quindi, all'udienza del 10 maggio 2015, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito, il Collegio ritiene necessario disporre la riunione dei distinti appelli proposti dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal CONI, per evidente connessione oggettiva (ed in parte soggettiva), trattandosi in entrambi i casi di gravame contro la medesima sentenza di primo grado.

Ciò premesso, va in primo luogo affrontata – atteso il carattere pregiudiziale della questione, in sé assorbente delle ulteriori censure di merito dedotte dalle appellanti oltre che degli ulteriori rilievi di carattere processuale dalle medesime proposte – l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Da un lato, infatti, si tratterebbe di materia riservata all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 2 del d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, trattandosi di disciplina di questioni aventi ad oggetto “[...] l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”.

A ciò si aggiunga che il giudice amministrativo può pronunciarsi sui provvedimenti della giustizia sportiva soltanto riguardo alla domanda di risarcimento, non potendo annullare le decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva: nel presente caso, invece, la ricorrente si era limitata a chiedere l'annullamento della decisione del Collegio di Garanzia, senza proporre istanza di risarcimento del danno.

La questione è fondata, nei termini che si precisano.

Oggetto del contendere è l'apprezzamento, da parte dei competenti organi federali, circa la fondatezza ed eccezionalità dei motivi in base ai quali era stata concessa alla A.C. Mezzocorona la deroga a disputare il campionato di Eccellenza in un impianto situato al di fuori del comune in cui la società aveva la propria sede.

L'art. 19, comma primo N.O.I.F. prevede infatti che “le società debbono svolgere la loro attività nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato”; in linea di principio, detto impianto deve essere “dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale”, ferma tuttavia la possibilità per la Lega Nazionale Dilettanti di “autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza connesse alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianto non ubicato nel Comune in cui hanno sede”.

Si tratta di apprezzamento tecnico e discrezionale, concernente meri profili organizzativi propri, in quanto tali, dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e attinenti all'applicazione di norme (nella specie, l'art. 19 N.O.I.F.) dirette a garantire – come bene rileva la Lega Nazionale Dilettanti – l'ordinato e regolare svolgimento delle attività agonistiche attraverso la predisposizione dei mezzi logistico-organizzativi necessari allo scopo.

Pertanto l'autorizzazione in deroga su cui si verte è sottratta, in quanto tale, alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 2, lett. a), l. n. 280 del 2003. Invero, è da ribadire il generale principio (ex multis, Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782) – dal quale non vi è ragione di discostarsi – secondo cui la “giustizia sportiva” è strumento di tutela allorché si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia dello Stato risolve le controversie di rilevanza per l'ordinamento generale, a salvaguardia di diritti soggettivi o interessi legittimi: principio del resto condiviso da Corte cost., 16 febbraio 2011, n. 49.

Nella specie, la questione è ricompresa nella sfera della “auto-organizzazione” disciplinare sportiva: la decisione sul se consentire l'utilizzo di un campo sportivo ubicato in un Comune diverso da quello nel quale la società richiedente ha la propria sede legale non ha di suo un'obiettiva rilevanza per l'ordinamento statale; né dagli atti – seppur in via residuale – emerge che siffatta decisione potesse direttamente incidere sul posizioni soggettive qualificate e differenziate della ricorrente A.C. Trento SCSD.

Ciò vale, a maggior ragione, ove si consideri che l'autorizzazione è intervenuta in una fase antecedente la stessa richiesta di ammissione al Campionato (la disponibilità di un idoneo impianto di gioco costituendo infatti un requisito che deve essere posseduto “precedentemente alla richiesta di ammissione al campionato, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione standard (predisposta dalla lega di appartenenza) da parte del soggetto proprietario, concessionario o gestore dell'impianto” (come riconosce la stessa sentenza impugnata, ex art. 19 N.O.I.F.).

Conclusivamente, gli appelli riuniti vanno accolti, non sussistendo in materia la giurisdizione del giudice dello Stato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice statale.

Per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, respinge il ricorso introduttivo proposto dalla società A.C. Trento SCSD.

Condanna quest'ultima al pagamento, in favore degli appellanti Lega Nazionale Dilettanti e CONI, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(...)

## UN ULTERIORE CONTRIBUTO IN MERITO AI PROFILI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

di *Mario Sanino*\*

**Sommario:** 1. La incerta previsione normativa. – 2. Il contributo della giurisprudenza. – 3. La giurisprudenza comunitaria. – 4. La opportuna conferma della giurisprudenza.

### 1. La incerta previsione normativa

Il recente intervento del Giudice amministrativo in merito all'ambito di giurisdizione in ordine alle controversie in tema di giustizia sportiva, merita un plauso, non solo in ordine alla conclusione raggiunta, ma anche alla chiarezza di esposizione.

Come ulteriore argomento sulla apprezzabilità della conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato, può segnalarsi che ancora sussistevano, da parte degli operatori, latenti perplessità sulla corretta interpretazione della legge tanto che si era sollecitato un nuovo intervento della Corte Costituzionale nel generale assetto della Giustizia Amministrativa. Come è noto, la Corte dovrà nuovamente pronunciarsi a seguito della ordinanza del Tar Lazio, Sez. I *ter*, 11 ottobre 2017, n. 10171<sup>1</sup>.

Sommessamente, ci permettiamo non condividere la posizione espressa nella citata ordinanza; e, quindi, quanto sarà esposto risulterà utile anche in prospettiva di critica al provvedimento di rimessione.

In verità l'inequivoco comando normativo della legge n. 280/2003 si prestava a qualche perplessità in sede operativa; il legislatore, infatti, ha seccamente informato che «... è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

La norma si completava con altra prescrizione la quale avvertiva che «*Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo*».

Già prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 280/2003 la giurisprudenza aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo su controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di non ammissione di una società di calcio ad un determinato campionato.

Successivamente all'adozione della legge del 2003 si è quindi affermato il criterio secondo il quale l'autonomia che regola i rapporti tra l'Ordinamento Sportivo e quello statale – con conseguente sottrazione al sindacato del Giudice statale degli atti a contenuto tecnico sportivo<sup>2</sup>

---

\* Avvocato amministrativista, è presidente della Camera amministrativa romana. È presidente di sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

<sup>1</sup> In *Foro it.*, 2017, n. 12, c. 660, con nota e richiami.

<sup>2</sup> Al riguardo, si vedano Tar Lazio, Sez. III-*ter*, 2 luglio 2008, n. 6352, e Tar Lazio, Sez. III-*ter*, 1 agosto

– avrebbe dovuto trovare una deroga nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, qualificabili in termini di diritti soggettivi e/o di interessi legittimi, connesse con l'attività disciplinata dall'Ordinamento Sportivo.

Tuttavia, la linea di confine tra le vicende riservate all'Ordinamento Sportivo e quelle nelle quali era possibile l'intervento del Giudice statale è stata spesso incerta e causa di numerose divergenze interpretative anche all'interno della stessa giurisprudenza amministrativa.

Difficoltà che hanno sostanzialmente riflesso la complessità del tentativo di conciliare due principi che hanno mostrato diversi momenti di conflitto, e cioè a dire il principio dell'autonomia dell'Ordinamento Sportivo e il principio del diritto di azione e di difesa, di cui all'art. 24 Cost.

Proprio in tale prospettiva i maggiori ostacoli sono stati incontrati nella valutazione delle controversie c.d. disciplinari, aventi ad oggetto l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo nei confronti di atleti, associazioni e società sportive che, sebbene adottati nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, sovente incidono, per i gravi effetti anche economici che comportano, su situazioni giuridiche soggettive connesse con l'Ordinamento sportivo, ma senza dubbi rilevanti anche per l'ordinamento generale.

## 2. Il contributo della giurisprudenza

La giurisprudenza e gli studiosi del settore si sono, dunque, giustamente posti il problema se a prevalere dovesse essere il valore dell'autonomia dell'Ordinamento Sportivo o quello su richiamato del diritto di azione e di difesa.

La questione è stata affrontata pervenendo ad escludere l'operatività del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220/2003 e dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legge, nel caso in cui la sanzione non esaurisca la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, non abbia avuto, cioè, rilevanza esclusivamente tecnica, ma rifluisca nell'ordinamento generale dello Stato<sup>3</sup>.

In applicazione di detto principio, si è giustamente affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nei ricorsi proposti da dirigenti, da società sportive e da arbitri avverso le sanzioni inflitte con le decisioni della giustizia endofederale per illecito sportivo, per fatti connessi alla vicenda c.d. «calcipoli», insorta nella stagione calcistica 2005/2006.

Sembra corretto ricordare che la problematica ebbe già una notevole evidenziazione, circa trenta anni prima, all'epoca del «calcio-scommesse»; solo che in quell'occasione mancava una

---

2008, n. 7802. Con tali decisioni il G.A. ha ribadito l'insussistenza della giurisdizione del Giudice statale con riferimento a controversie concernenti vicende tecniche sportive.

In particolare, con la prima di tali decisioni il Tar Lazio ha ritenuto insussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo in una fattispecie relativa all'impugnazione – da parte della società sportiva Pallacanestro Reggiana s.r.l. – dei provvedimenti con i quali, in sostanza, le era stato impedito di partecipare al campionato di serie A per la stagione 2007-2008. Il TAR ha, infatti, ritenuto che «... stabilire se una squadra debba o no vincere una partita a tavolino, indipendentemente dalle ragioni per le quali lo stravolgimento del risultato conseguito sul campo venga chiesto, così come se un giocatore debba essere ammonito o squalificato rientra nella competenza inderogabile degli organi dell'ordinamento sportivo ...»:

<sup>3</sup> Si veda tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2012 n. 5065, in *Foro it.*, 2013, III, 13; Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302, in *Foro it.*, 2012, III, 213. In tal senso, si vedano Tar Lazio, Sez. III-ter, 22 agosto 2006, n. 7331; Tar Lazio, Sez. III-ter, 18 aprile 2005, n. 2801; Tar Lazio, Sez. III-ter, 14 dicembre 2005, n. 13616.

indicazione del legislatore e la risonanza forse fu anche per questo più clamorosa. Ne derivò come è noto la legge n. 91/1981, ma anche in quel caso, un contributo giurisprudenziale di estrema importanza tanto che non v'è studio sulla materia che non lo richiami (Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Foro it.*, 1963, I, c. 894).

Ed invero, la legge 23 marzo 1981, n. 91, segna l'ingresso anche degli strumenti tecnici del diritto amministrativo nella disciplina dello sport professionistico, specialmente riguardo agli aspetti giuslavoristici (in particolare con la contrattazione collettiva, invero impensabile nel precedente regime) e al diverso assetto delle società sportive, sul quale si è poi intervenuti, sollecitati dalle esigenze rappresentate dalla Unione Europea

E ancora, si è affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di impugnazione di misure sanzionatorie disciplinari nei confronti degli affiliati alle Federazioni sportive che non si esaurivano in ambito sportivo ma, essendo dirette a modificare in modo sostanziale, «ancorché non totalmente irreversibile», lo *status* dell'atleta, ridondavano «pure in danno della di lui sfera giuridica nell'ordinamento statale»<sup>4</sup>.

In tale prospettiva si è, al contrario, rilevato il difetto assoluto di giurisdizione dello stesso Giudice Amministrativo nella controversia promossa da un arbitro per la mancata sua iscrizione alla Commissione Arbitri Nazionale della serie A e B, fondandosi il provvedimento impugnato su un giudizio basato esclusivamente sulla rilevata mancanza delle necessarie qualità tecniche da parte del soggetto in questione ed essendo, dunque, privo di qualsiasi effetto all'esterno dell'Ordinamento Sportivo<sup>5</sup>.

Le perplessità giurisprudenziali, in sostanza, hanno avuto ad oggetto non tanto la sussisten-

---

<sup>4</sup> Cfr. Tar Lazio, Sez. III-ter, 18 aprile 2005, n. 2801; Tar Lazio, Sez. III-ter, 13 febbraio 2003, n. 965 Oltre alle decisioni citate nella precedente nota, ci si limita a segnalare anche: Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5065 e Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782 e, infine, Cass., SS.UU., ordinanza 21 ottobre 2009.

<sup>5</sup> Al riguardo, si vedano Tar Lazio, Sez. III-ter, 5 novembre 2007, n. 10894 e Tar Lazio, Sez. III-ter, 5 novembre 2007, n. 10911. In quelle occasioni, infatti, oggetto del giudizio era il provvedimento con il quale un arbitro di calcio, inserito nei ruoli effettivi della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A e B (CAN) dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), era stato inserito nel ruolo degli Arbitri fuori quadro a seguito di un giudizio tecnico negativo espresso dalla Commissione Arbitri Nazionali.

Secondo il G.A., il giudizio in base al quale era stato adottato il provvedimento impugnato, invero, si basava esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dall'arbitro; mancava, dunque – secondo il Tar Lazio – il connotato della rilevanza esterna all'ordinamento sportivo degli effetti del provvedimento impugnato, che si esaurivano all'interno del predetto ordinamento non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell'ordinamento generale il giudizio di scarsa capacità tecnica resa nei confronti dell'arbitro.

Sulla questione è, quindi, intervenuto anche il Consiglio di Stato innanzi al quale era stata appellata la decisione n. 10911/2007. Il Supremo Consesso ha confermato la sentenza del Tar Lazio chiarendo definitivamente che «... l'inserimento del ricorrente nel ruolo degli arbitri fuori quadro, in dipendenza del giudizio di “demerito tecnico” e senza perdita dello status di tesserato, rimane, infatti, questione del tutto interna alla giustizia sportiva, e che deve essere risolta con gli strumenti propri del relativo ordinamento. La riserva a tale giurisdizione non significa che il provvedimento di cui si discute, in forza del quale l'arbitro, già competente per le partite di serie A, è stato applicato a dirigere il settore giovanile e scolastico, non abbia efficacia afflittiva: è chiara, invece, la portata negativa della retrocessione, sia se qualificata come sanzione, sia se venga definita come effetto della riscontrata inidoneità tecnica. Un tale effetto negativo per gli interessi personali di chi lo patisce, intrinseco a tutti i provvedimenti contemplati nell'art. 2 del d.l. citato non vale, peraltro, a renderli, per ciò solo, rilevanti per l'ordinamento della Repubblica e, quindi, a fondare la giurisdizione statale: occorre, invece, indagare, come ha fatto il Tar, se, al di là dell'afflizione connessa allo specifico status di membro della Federazione, sussistano conseguenze incidenti su situazioni giuridiche soggettive protette dall'ordinamento generale in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo ...» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).



za della giurisdizione del Giudice Amministrativo, quanto piuttosto l'ambito di operatività di tale giurisdizione; in tal senso si è pervenuti alla conclusione, e proprio sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza, che la Giustizia Sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole prettamente sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento statale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi ai quali è l'ordinamento statale che appresta tutela.

Si è, dunque, ritenuto di poter individuare quale criterio fondante la giurisdizione in materia di sanzioni disciplinari non tecniche (per questo è fuori discussione che le controversie siano di esclusiva competenza degli organi di Giustizia Sportiva), aver riguardo agli effetti che dalle stesse discendono. A seconda che detti effetti si esauriscano all'interno dell'Ordinamento Sportivo o si proiettino anche all'esterno di esso, con pregiudizi non solo patrimoniali, ma anche morali per il soggetto destinatario, in questo caso è inevitabile riconoscere la competenza degli strumenti dell'ordinamento statale.

Queste dovrebbero essere le definitive determinazioni che la giurisprudenza ha assunto e che paiono in sintonia con i principi che disciplinano la materia; ai quali per contro ha mostrato perplessità l'ordinanza del Tar Lazio, sopra richiamata, che ha nuovamente rimesso alla Corte costituzionale la legge n. 280/2003.

### 3. La giurisprudenza comunitaria

Tali, del resto, erano anche le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria e dalla dottrina più qualificata.

Il giudice comunitario, partendo dalla premessa che le sanzioni sportive, specie se interdittive dell'attività, sono suscettibili in concreto di ledere le libertà economiche degli atleti e di coloro che operano negli organismi sportivi, ha, infatti, concluso nel senso che la circostanza che sia indiscussa l'operatività di una regola eminentemente sportiva, non può precludere in via automatica l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria della violazione della libertà e dei diritti garantiti dal Trattato, e del contesto nel quale si colloca il fatto o il comportamento sanzionato.

Dello stesso avviso si è detta anche la dottrina interessata al problema, la quale ha concluso nel senso che la norma disciplinare dell'Ordinamento Sportivo non ha sempre (e solo) una mera rilevanza interna, ma è suscettibile di incidere su posizioni soggettive riconosciute e tutelate sia dall'ordinamento statale che da quello comunitario atteso che, diversamente opinando, l'autonomia e la riserva di giurisdizione del giudice sportivo si tradurrebbero in una ingiustificata riduzione del diritto ad una effettiva e completa tutela giurisdizionale.

Solo per completezza di esposizione, ed anche per offrire utili elementi interpretativi, vale la pena rammentare l'affannosa ricerca della giurisprudenza della esatta interpretazione della norma.

In particolare, la giurisprudenza ha posto il problema se, qualora il provvedimento sanzionatorio adottato nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo incida, almeno indirettamente, su situazioni giuridiche soggettive che sono nel contempo rilevanti per l'ordinamento generale, debba prevalere il valore dell'autonomia dell'ordinamento sportivo o quello del diritto di azione o di difesa in giudizio. Ma la coerente chiave di lettura della disposizione risolve ogni perplessità.

Si è, allora, precisato che, a favore della prima soluzione, sembrerebbe deporre il testo letterale dell'art. 2, d.l. n. 220/2003, che riserva alla Giustizia Sportiva, senza alcuna ulteriore distinzione in ragione degli effetti che dall'intervento sanzionatorio discendono, «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»; ma opportunamente occorre considerare anche la parte finale dell'art. 1 dello stesso d.l. n. 220 che, nell'affermare il principio dell'autonomia sportiva, fa espressamente «salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'Ordinamento Sportivo».

In tale contesto sembra possa rifiutarsi di dover aderire alla prima opzione ermeneutica, ritenendola più aderente alla formulazione letterale degli artt. 2 e 3, d.l. n. 220/2003, chiarendo, inoltre, che tali norme demandano in via esclusiva alla Giustizia Sportiva tutti i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

Interessante uno specifico insegnamento offerto dalla giurisprudenza, in virtù del quale i) la previsione di cui all'art. 2, legge n. 280/2003 comporta l'obbligo, per i tesserati, di adire il competente organo della giurisdizione sportiva prima di adire l'autorità giudiziaria ii) ed ha carattere tassativo, di guisa che l'eventuale trasgressione costituisce fatto rilevante sul piano disciplinare, specificamente sanzionato.

Tuttavia, tale importante preclusione trova la sua ratio giustificativa nel carattere sostanzialmente privato dell'ordinamento sportivo e nel regime di autonomia negoziale che l'informa, *sub specie* della libera accettazione manifestata dagli aderenti al momento del tesseramento; sempre detta preclusione attiene all'ambito interno di detto sistema e, pertanto, non può comportare alcun impedimento all'accertamento di fatti penalmente rilevanti che si verificano nello svolgimento di eventi sportivi o nella dinamica dei rapporti tra tesserati ed istituzione sportiva o, comunque, di situazioni maturate in seno al relativo ordinamento<sup>6</sup>.

A questo punto, in coerenza con l'apprezzamento della decisione della V Sezione del Consiglio di Stato, si deve riprendere un precedente, conosciuto da tutti gli operatori.

L'evoluzione giurisprudenziale sul punto ha dato luogo alla nota ordinanza n. 241/2010<sup>7</sup>, con la quale la Sezione terza *ter* del Tar Lazio – aderendo al richiamato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» sono di esclusiva pertinenza del giudice sportivo – ha sollevato la questione di costituzionalità perché il Giudice delle leggi decida se l'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220/2003 debba essere espunto dall'Ordinamento, perché contrastante con i principi fondamentali che la Carta costituzionale detta a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini e in quanto preclusivo della possibilità di far ricorso finale al giudice statale, ove la pronuncia del giudice sportivo sia ritenuta errata o comunque non soddisfacente.

Secondo il Tar, infatti, apparirebbe dubbia la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b), e, *in parte qua* del comma 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserverebbe al giu-

---

<sup>6</sup> In applicazione del detto principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha confermato la responsabilità penale nei confronti di un dirigente di società sportiva – per i reati di cui agli artt. 594 e 110, 612, 581 c.p. – commessi durante una competizione sportiva (Cass. pen., Sez. V, 11 marzo 2011, n. 21301, M., in *CED Cass.*, rv. 250184).

<sup>7</sup> Tar Lazio, Sez. III-*ter*, 11 febbraio 2010, ord. collegiale n. 241. Si veda anche A. PALMIERI, *Tutela giurisdizionale dimidiata per le sanzioni disciplinari in ambito sportivo*, in *Foro it.*, 2011, I, c. 2611; F.G. SCOCA, *I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 1548.

dice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, non tecniche (*id est* non dirette ad assicurare la regolarità della gara, ma che, ancorché occasionate da una gara, riguardano gli ordinari rapporti di correttezza fra associati e organi sportivi), inflitte a atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del Giudice Amministrativo, anche se i loro effetti vanno oltre i confini assegnati dalla legge a detto ordinamento, incidendo su diritti e interessi la cui tutela è affidata al giudice statale.

Ed infatti, con la nota sentenza n. 49 dell'11 febbraio 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevata dal Tar Lazio in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva soltanto al Giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari (diverse da quelle tecniche) inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del Giudice amministrativo, anche quando i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su situazioni giuridiche rilevanti quali diritti soggettivi e interessi legittimi.

La Corte ha esaminato l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dal CONI, secondo il quale l'ordinanza di rimessione del Tar Lazio presenterebbe profili di inammissibilità connessi alla mancata qualificazione della decisione della Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport (impugnata dinanzi al Giudice amministrativo) come lodo arbitrale rituale. Secondo la Corte Costituzionale l'eccezione del CONI non è fondata perché le decisioni assunte dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport hanno natura di provvedimenti amministrativi, ed è quindi pacifico che il Giudice amministrativo affermi la sua giurisdizione (esclusiva).

Quanto al merito della questione, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, poiché, già dalla lettura iniziale del decreto – emanato per disciplinare il rapporto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo – si evince che l'ordinamento sportivo trovi piena tutela negli artt. 2 e 18 Cost., dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse *«formazioni sociali ove (l'uomo) svolge la sua personalità»* e che debba, quindi, essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive.

Per ciò che concerne lo specifico esame delle disposizioni su cui verte la questione di costituzionalità sollevata dal Tar, la Corte costituzionale osserva che, al comma 1 dell'art. 2 del predetto Decreto legge, è stato previsto che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, anche *«i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari»*. Viene, altresì, precisato, al successivo comma 2, che, in siffatte materie, i soggetti dell'ordinamento sportivo (società, associazioni, affiliati e tesserati) hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, secondo le previsioni dell'ordinamento settoriale di appartenenza. Al contenuto di tale disposizione fa riferimento il successivo art. 3, d.l. n. 220/2003, il quale individua, in sostanza, una triplice forma di tutela giustiziale.

Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati) è demandata alla cognizione del Giudice ordinario.

Una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante l'irrelevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all'ordinamento stesso, in cui le norme in questione sono state poste secondo uno schema proprio della cosiddetta *«giustizia associativa»*.

L'ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere della tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti – demandati al Giudice ordinario – e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220/2003, sono riservate – perché non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale – all'esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva. Si, tratta, quindi, di ogni altra controversia che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

La Corte costituzionale ha, infine, esaminato la questione di costituzionalità sollevata dal Tar Lazio, che dubita della citata disposizione legislativa nella parte in cui riserverebbe al solo Giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del Giudice amministrativo. La Corte chiarisce che i dubbi di costituzionalità «non attengono alla previsione della c.d. pregiudiziale sportiva», dato che ritiene che essa sia «corretta e logica conseguenza della riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo», ma «alla generale preclusione [...] ad adire il giudice statale una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva».

#### 4. La opportuna conferma della giurisprudenza

Dei principi sin qui esposti ha fatto buon uso il Consiglio di Stato con la recente decisione che si annota. Ed infatti, il Consiglio di Stato si è trovato a risolvere una questione decisamente interessante – concernente la determinazione della P.A. di concedere (o non) l'impianto sportivo per la disputa di una gara – tanto che il contenzioso si è articolato attraverso tutti i vari passaggi della giustizia endofederale e attraverso anche la previa valutazione del Giudice amministrativo di primo grado.

Costituitisi in giudizio, sia il CONI che la Lega Nazionale Dilettanti eccepivano l'infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.

Con motivi aggiunti depositati la ricorrente, a seguito della pubblicazione dei motivi della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport impugnata nel solo dispositivo, proponeva ulteriori censure di violazione e falsa applicazione delle norme federali, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Con la pronuncia n. 66/2015 il Collegio di Garanzia dello Sport aveva esplicitato le motivazioni per cui era stato respinto il ricorso promosso dalla A.C. Trento, precisando che l'autorizzazione a disputare le gare in altro campo sportivo (rispetto a quello dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al campionato), concessa era esente da vizi, essendo state esattamente indicate le ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'istanza e chiarendo che il Collegio non avrebbe potuto sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un'autorizzazione, in assenza di precisi vizi logico-giuridici di legittimità relativi alla motivazione.

Ad avviso della ricorrente A.C. Trento, invece, il provvedimento del Comitato Provinciale non aveva indicato con precisione le ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'istanza, limitandosi a richiamare i pareri espressi dal consulente giuridico legale e dal segretario della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dal presidente della FIGC, che di per sé nulla esplicavano sui presupposti di eccezionalità richiesti per la concessione della deroga all'utilizzo di altro impianto sportivo.

La motivazione della decisione del Collegio di Garanzia sarebbe stata pure contraddittoria, da un lato affermando che l'iter logico seguito dal Comitato Provinciale era esente da vizi, giacché l'organo federale avrebbe indicato le ragioni della scelta di deroga, ma poi concludendo di non poter comunque sindacare le ragioni addotte dall'organo federale.

Con sent. 5 ottobre 2017, n. 10070, il Tribunale amministrativo del Lazio, Sez. III, accoglieva il ricorso, sul presupposto che dal provvedimento impugnato non si evincessero in alcun modo le ragioni che, secondo il Comitato, avrebbero integrato gli eccezionali e fondati motivi per concedere alla squadra la deroga richiesta.

Avverso tale decisione interponevano autonomamente appello sia la Lega Nazionale Dilettanti che il CONI, entrambi preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché il difetto di interesse e di legittimazione al ricorso dell'A.C. Trento. Il CONI ribadiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva.

La società A.C. Trento si costituiva in entrambi i giudizi d'appello, eccependo l'infondatezza delle censure formulate dalle appellanti e chiedendone, pertanto, la reiezione.

Correttamente il Consiglio di Stato, facendo buon uso dei principi generali che ci si è permessi ricordare, ha ribadito che la giustizia sportiva è strumento di tutela allorché si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia dello Stato risolve le controversie di rilevanza per l'ordinamento generale, a salvaguardia di diritti soggettivi o interessi legittimi. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice statale.

Nel caso di specie, quindi, non può intervenire il giudice statale per verificare se la P.A. nella specie abbia ben verificato e approfondito le peculiarità che concernevano la esatta connotazione di un impianto sportivo.

A fronte dell'insegnamento del Consiglio di Stato, sembra forse possibile valutare non puntuale l'ordinanza del Tar; è comunque preferibile non esternare giudizi prima del prossimo intervento della Corte Costituzionale. Peraltro, merita essere rimarcato che la Corte con la citatissima decisione 49/2011 si sia già data carico di offrire corretta interpretazione del dettato normativo; sembra quindi poter affermare che al ricorrente dinanzi al Tar, nel giudizio di cui all'ordinanza più volte citata, sia senz'altro garantita una adeguata tutela a difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive. È ovviamente a carico del ricorrente dare conto della avvenuta incisione di diritti soggettivi o interessi legittimi; quindi i motivi di doglianza non avranno nulla a che vedere con quelli proposti dinanzi al Giudice Sportivo.

## Abstract

*The present work deals with the issue concerning the division of jurisdiction between sporting and state judges. To this end, it is necessary to dwell on the existing regulatory framework on the subject, integrated in the light of the state and European jurisprudential rulings.*

**Keywords:** division of jurisdiction; sports jurisprudence; preliminary ruling; disciplinary disputes.